IL RISARCIMENTO PER DANNO BIOLOGICO

Nicola Manzini
Studio Legale Trabucchi - Verona

Numerose, e non sempre coincidenti, sono le definizioni di danno biologico che si rinvengono, sia nella dottrina che nella giurisprudenza.
La definizione di danno biologico che ha avuto maggior fortuna, per incisività e chiarezza, è quella che si trova formulata in una decisione della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 2396 del 6 aprile 1983), secondo la quale "l'aspetto prioritario e centrale del danno alla persona consiste nella menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sè e per sè considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, culturale, ed estetica".
Si deve, quindi, considerare che se la lesione è la modificazione di un organo o di un tessuto, la menomazione è la perdita di qualità e di funzionalità dell'organo o del tessuto leso.
Non può, quindi, sussistere menomazione che non sia preceduta da una lesione, che è il momento iniziale del così detto "danno evento".
Se non vi è lesione fisica o psichica, non c'è neppure danno biologico, non essendo sufficiente il pericolo di danno.
Qualora volessimo far coincidere il danno biologico con il danno alla salute è necessaria un'ulteriore puntualizzazione.
Nel preambolo costitutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la salute è detta consistere nella pienezza del benessere fisico, mentale e sociale; di qui l'equivoco, e di equivoco si tratta, che il danno alla salute o danno biologico altro non sia che un impedimento al benessere o una riduzione della gioia di vivere.
In realtà, il danno biologico più ampio e la sua prospettazione in termini edonistici è oltremodo riduttiva.
L'ammissione al risarcimento del danno biologico vuol significare affermazione del diritto all'integrità psicofisica, ossia al principio dell'intangibilità dell'uomo, anche dal

punto civilistico, qualunque sia la sua condizione di vita e qualunque sia il suo stato di salute.

I CONTENUTI DEL DANNO BIOLOGICO

Quanto sopra esposto ci permette, se pur brevemente, di elencare qui di seguito le varie componenti del danno biologico.

- il danno meramente morfologico: ossia la modifica dell'aspetto esteriore della persona, va sempre risarcito anche se la lesione non ne compromette l'efficienza psicofisica.
- la riduzione dell'efficienza psicofisica della persona: ossia la ridotta possibilità per il danneggiato di utilizzare il proprio corpo, va valutato in misura percentuale, dal punto di vista medico-legale.
- il danno alla vita di relazione: si tratta di un aspetto che è confluito nel danno biologico (con le sue sottospecie del danno estetico e del danno sessuale); ha perso pertanto autonoma valenza e autonomia liquidativa.

In altre parole, nel danno biologico è ricompreso non solo il danno fisico ma anche il pregiudizio consistente nella riduzione della capacità sociale globalmente intesa, vale a dire l'attitudine della persona ad affermarsi in vita mediante la sua vita di relazione con gli altri.

Il danno alla vita di relazione è senz'altro danno biologico e va risarcito come tale; se poi, per la particolare qualità del danneggiato, questo danno biologico provoca anche una diminuzione di reddito perché impedisce il lavoro cui il danneggiato stesso era dedito (danno alla mano di un chirurgo, danno ad un arto di uno sportivo professionista); la comprovata ricorrenza del lucro cessante comporterà il risarcimento sia del danno biologico, sia del danno patrimoniale.

- Ulteriore componente del danno biologico è la riduzione della capacità lavorativa generica, ossia dell'attitudine dell'uomo al lavoro in generale.
- Costituiscono, infine, altre componenti del danno biologico la perdita di chances lavorative astratte, in quanto lesione del diritto alla libertà di scelta del lavoro e del diritto di mutare il lavoro già scelto; la maggiore fatica nell'espletamento del proprio lavoro per mantenere inalterato il reddito e l'usura delle forze lavorative di riserva (sempre che il danneggiato non sia costretto al prepensionamento, con conseguente danno patrimoniale).

LESIONE DELLA SALUTE, "DANNO BIOLOGICO" E COLLEGAMENTO CON L'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE

Il danno biologico, in senso medico legale, consiste nella lesione della preesistente integrità psicofisica del soggetto e rappresenta il presupposto naturalistico di qualsiasi tipo di risarcimento del danno, patrimoniale e non, o di qualsiasi altra provvidenza legislativa o privatistica che lo contempli come fatto giuridico rilevante.
La norma base è data dall'art. 32 della Costituzione ove, al primo comma, afferma che "la Repubblica tutela la salute come diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti"; lo stesso articolo, al secondo comma, recita che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti al rispetto della persona umana".
Dall'analisi dell'art. 32, la giurisprudenza e la letteratura giuridica hanno fatto emergere quattro fondamentali profili del diritto alla salute, come ha poi nel tempo puntualmente confermato anche la Corte Costituzionale.
Tali profili sono il diritto all'integrità psicofisica, il diritto ai trattamenti sanitari, la tutela della salute come interesse della collettività ed i trattamenti sanitari obbligatori ed i limiti relativi.
Il diritto all'integrità psicofisica, primario, assoluto ed inviolabile, ha per oggetto il bene salute, il cui danneggiamento determina esigenze di tutela che, civilisticamente possono ricondursi essenzialmente sotto la fattispecie del fatto illecito produttivo del danno ingiusto (tra le decisioni più significative: la Corte Costituzionale n. 307 del 22 giugno 1990; n. 372 del 27 ottobre 1994 e n. 118 del 18 aprile 1996).
Il diritto ai trattamenti sanitari si traduce in un diritto soggettivo relativo al trattamento sanitario, ove la prestazione è data da soggetti privati o pubblici.
Gli interventi più significativi in materia, da parte dello stato assistenziale, sono stati:

- lo Statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 20 maggio 1970), ove all'art. 9 tutela in via preventiva la salute del lavoratore e la sua integrità fisica nel luogo di lavoro;
- la legge n. 833 del 23 dicembre 1973, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, ove all'art. 1, 3° comma, assicura il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzioni tra condizioni sociali e individuali.

Il diritto al trattamento sanitario si sostanzia nel ricevere cure adeguate da personale medico e sanitario qualificato e pertanto nell'obbligo di una professionalità attenta ed adeguata alla prestazione richiesta.
Tutto ciò può determinare l'imputabilità soggettiva dell'azione lesiva, a titolo di cdpa, nei confronti del singolo operatore, oltre alle concorrenti responsabilità della struttura o dell'ente.
La tutela della salute come interesse della collettività ha dato luogo, in primis, alla costituzione di una struttura istituzionale facente capo al Ministero della Sanità, co-

stituito nel 1958, e decentrata e articolata nei servizi sanitari periferici e negli enti pubblici ospedalieri.
La riforma generale della Sanità pubblica avviata nel '78 ha poi proceduto ad una redistribuzione di poteri e competenze tra Stato, Regioni e Unità Sanitarie Locali, identificate come centri operativi nel campo sanitario a livello periferico.
Nell'ambito della tutela della salute come bene collettivo operano la legislazione previdenziale antinfortunistica, la legislazione antinquinamento, la legislazione per la sanità marittima e aerea.
Invero il danno biologico attiene:

- alla lesione dell'integrità psicofisica
- al diritto soggettivo pubblico di prestazioni di un trattamento sanitario adeguato
- al diritto soggettivo alla salute in costanza di rapporto di lavoro e nel più ampio habitat vitale
- al diritto individuale e/o collettivo all'esonero o alla sottoposizione a trattamenti sanitari obbligatori ma sempre nel rispetto della dignità umana.

La lettura ora fatta del danno biologico inteso come danno alla salute, sancito e tutelata dall'art. 32 della Costituzione, assume un'importanza decisiva nell'economia del discorso sulla sua natura poiché ha consentito di attribuire una precisa veste giuridica ad una serie di utilità, piaceri e benessere afferenti alla persona.
Ciò ha consentito di poter "risolvere", non senza un ampio dibattito che rimane tuttora aperto, il problema del danno biologico sotto il profilo della sua ingiustizia, ed ha posto le basi poi per affrontare il tema della patrimonialità o non patrimonialità del danno biologico come danno alla salute.

Bibliografia

1. Giannini: Il risarcimento del danno alla persona, Giuffrè Editore, 1997.
2. Petti: Il risarcimento del danno biologico, UTET, 1997.
3. Giannini, M. Pogliani: Il danno da illecito civile, Giuffrè Editore, 1997.
4. Brondolo, A. Farneti, G. Giannini, U. Loi, F. Mangili, M. Pogliani, E. Secchi, G. Toscano: Il danno, Giuffrè Editore, 1990.